

## PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

### 1. PREMESSA

Nell'azione di prevenzione della corruzione un ruolo certamente importante deve riconoscersi alla trasparenza: la legge 6 novembre 2012, n.190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ha previsto infatti che la trasparenza dell'attività amministrativa, "... costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m), della Costituzione secondo quanto previsto all'art. 11 del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150...", ed "è assicurata mediante la pubblicazione sui siti web istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali..." (art.1, comma 15).

A seguito di delega conferita dalla citata disposizione, il Governo ha adottato il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", di seguito Decreto.

Nel Decreto è previsto che "Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione. A tal fine, il Programma costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione..." (art.10, comma 2); previsione ripresa anche dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, ex C.I.V.I.T., nella Delibera n.50/2013 di adozione delle "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016" (si veda paragrafo 2.1).

Nell'ottica di tale collegamento tra i due strumenti di programmazione, il presente Programma per la Trasparenza e l'Integrità (di seguito PTTI), come ricordato nel Piano di Prevenzione della Corruzione, di seguito PPC, costituisce Sezione di quest'ultimo, incorporato nel medesimo documento, mentre, sempre nella medesima ottica, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione con decisione del 10/12/2014 ha individuato nel Consigliere della Fondazione Avv. Matteo Festi il soggetto cui sono state assegnate sia le funzioni di Responsabile per l'attuazione del PPC, sia le funzioni di Responsabile della trasparenza.

Secondo l'allegato 1 al P.N.A. (cfr. pagg. 34 e 35), "...omissis... gli enti di diritto privato in controllo pubblico, ...omissis... debbono:

- collaborare con l'amministrazione di riferimento per assicurare la pubblicazione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 22 del d.lgs. n.33 del 2013;
- provvedere alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale delle informazioni sugli incarichi di cui agli artt. 14 e 15 del d.lgs. n. 33 del 2013;
- assicurare tutti gli adempimenti di trasparenza relativamente alle aree indicate nell'art. 1, comma 16, della l. n. 190, seguendo le prescrizioni del d.lgs. n. 33 del 2013 (bilanci e conti consuntivi, costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati, informazioni relative ai procedimenti di autorizzazione o concessione, scelta del contraente per gli affidamenti, erogazioni di sovvenzioni, contributi, ecc., concorsi e prove selettive) in riferimento alla "attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea" (art. 11, comma 2, d.lgs.n. 33 del 2013).

Aggiunge poi il citato allegato che "...omissis...L'ambito di estensione del regime della trasparenza deve essere valutato di volta in volta, a seconda del tipo di attività svolta, tenendo presente l'orientamento della giurisprudenza amministrativa, potendo ritenersi escluse dal regime della pubblicità solo quelle attività che difettano della finalizzazione del pubblico interesse non ponendosi neppure come mezzo al fine ovvero in termini di strumentalità rispetto allo scopo.

La Circolare n. 1/2014 del 14 febbraio 2014 del Ministro per la Pubblica Istruzione e la semplificazione relativa all'ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione della legge n.190 del 2012 e del D.Lgs. n.33 del 2013 forniscono una nozione di "controllo pubblico" ai fini dell'assoggettamento alle norme in materia di trasparenza venendo a ricomprendere anche "i soggetti di diritto privato non aventi la forma della società (quali, ad esempio, fondazioni e associazioni)... che siano... costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano riconosciuti... poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi" (paragrafo 3 lettera a) e lettera b), pag. 10 della circolare).

Assunto che si trova già nel P.N.A., laddove (cfr. punto 1.3) si afferma che "... per enti di diritto pubblico in controllo pubblico si intendono le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni, sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi...".

Oltre agli adempimenti in materia di pubblicità sopra citati, come contenuti nell'Allegato 1 al P.N.A., la Circolare n.1/2014 prevede che "gli enti privati che svolgono attività di pubblico interesse predispongono un Programma per la trasparenza e l'integrità con le stesse finalità disciplinate dall'art. 10 del D.Lgs. n.33/2013", laddove per "attività di pubblico interesse" prevede sempre la Circolare in esame, si intende quella riferibile "all'esercizio di funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche, di gestione di servizi pubblici o di concessione di beni pubblici". La Fondazione vede nominare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dello Statuto, dai Fondatori Pubblici.

Nella misura e nei limiti quindi in cui la Fondazione svolge attività di pubblico interesse nell'accezione sopra ricordata, è tenuta ad approvare un "Programma per la trasparenza e l'integrità, ove sono definiti "le misure, i modi e le iniziative volte all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi" (cfr. Circ. n.1/2014 cit., pagg. 14 e 15).

Per quanto riguarda in particolare la Regione Emilia-Romagna, occorre ricordare come, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L.R.30 marzo 2012, n.1 "Anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati. Disposizioni sulla trasparenza e l'informazione", modificato da ultimo dalla art. 12 L.R. 18 luglio 2014, n. 15, "Gli enti pubblici vigilati dalla Regione, gli enti di diritto privato in controllo pubblico della Regione e le società di diritto privato a prevalente capitale pubblico partecipate maggioritariamente dalla Regione Emilia-Romagna applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 33 del 2013 sul proprio portale Amministrazione Trasparente, previa nomina di un proprio responsabile della trasparenza e dell'accesso civico e l'approvazione di un proprio programma triennale della trasparenza".

Occorre infine ricordare come, con il D.L. 24-6-2014 n. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" (convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 114), il Legislatore nazionale abbia previsto l'applicabilità della disciplina di cui al citato D.Lgs. n.33/2013 anche, "limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi" (cfr. art. 24 bis, comma 1).

## 2. CONTESTO ORGANIZZATIVO

La Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole ha sede legale, direzione e struttura operativa nel Parco Storico di Monte Sole, istituito con legge della Regione Emilia Romagna nel 1989, ed ha lo scopo di promuovere iniziative di formazione ed educazione alla pace, alla trasformazione nonviolenta dei conflitti, al rispetto dei diritti umani, per la convivenza pacifica tra popoli e culture diverse, per una società senza xenofobia, razzismo ed ogni altra violenza verso la persona umana ed il suo ambiente.

Per un approfondimento di veda lo Statuto della Fondazione agli articoli 3, 4 e 6.

La Fondazione è stata istituita il 13 dicembre 2002.

Il sistema di governance è consultabile agli articoli 10-16 e 19 dello Statuto della Fondazione.

L'organigramma attuale è:

Presidente e CDA:

- Rappresentanza legale
- Poteri ordinaria e straordinaria amministrazione.
- Proposta e impulso attività e programma attività
- Predisposizione bilancio
- Nomina Direttore

Coordinatrice A:

- Bandi e progettazione
- Coordinamento ricerca e studio
- Comunicazione

Coordinatrice B:

- Contabilità
- Amministrazione
- Sicurezza
- Rapporto con consulenti
- Coordinamento attività educativa e formativa

Educatori: Attività laboratoriali (educative e formative)

### 3. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA

3.1 Obiettivi strategici e collegamento con il Programma Triennale delle Attività; obiettivi immediati

Il procedimento di elaborazione del presente PTTI, che è il primo elaborato dalla Fondazione, è stato avviato al fine di rispondere alle esigenze di trasparenza, ed in ossequio ai dettati di legge, in attesa della previsione ed individuazione, in sede di aggiornamento annuale del Programma Triennale delle Attività, la cui elaborazione è prevista dallo Statuto dell'Ente, di obiettivi strategici anche in materia di trasparenza, (oltre agli indicatori ed al target di detti obiettivi) al fine di operare uno stretto collegamento, richiesto dall'art.10, comma 3, del D.Lgs. n.33 del 2013, tra detto Programma delle Attività, strumento di programmazione triennale della Fondazione, il PPC ed il presente PTTI.

Con il PTTI quindi la Fondazione intende garantire la massima accessibilità a dati, informazioni, notizie concernenti la stessa, integrando e consolidando le informazioni che saranno rese disponibili ed accessibili sul proprio sito web ai sensi della normativa vigente, al fine di creare le condizioni per permettere al cittadino di conoscere organizzazione, attività e regole dell'Ente con cui entra in contatto, nell'ottica di assicurare l'effettivo rispetto del principio di trasparenza intesa, quest'ultima, ai sensi del comma 1 dell'art.1, del citato D.Lgs. n.33 del 2013 quale "accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche".

Gli obiettivi che la Fondazione intende perseguire sono di seguito individuati:

- mantenimento, sul sito web della Fondazione, rispettando la struttura indicata nell'Allegato al D.Lgs. n.33/2013, dell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" raggiungibile direttamente dall'homepage, in maniera da consentire agli interessati, cliccando su appositi link, di accedere alle informazioni inerenti la voce che intendono consultare;
- censimento, entro aprile 2015 dei dati presenti attualmente sul sito istituzionale, riaggregandoli ed avviando, entro giugno 2015 un progetto di revisione dei contenuti informativi nell'ottica di rendere il più possibile coerenti e riconoscibili tutte le informazioni;
- pubblicazione, entro giugno 2015 secondo modalità che garantiscano facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, dei dati previsti sia dalla Legge n.190 del 2012, sia dal D.Lgs. n.33/2013, e secondo le indicazioni di cui alla delibera CIVIT n.50/2013 e della delibera dell'AVCP n.26/2013 per quanto di competenza;
- continuo e tempestivo aggiornamento di detta Sezione del sito, individuando la tempistica di mantenimento sul sito medesimo delle informazioni e dei dati ed il successivo loro trasferimento nella Sezione Archivio secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.33/2013;
- massima trasparenza della propria azione organizzativa.

3.2 Uffici e personale coinvolti nell'individuazione dei contenuti del Programma

Alla luce delle ridotte dimensioni dell'organico della Fondazione, sono stati coinvolti nella individuazione dei contenuti del presente Programma gli stessi soggetti interni coinvolti nell'elaborazione del Piano di

Prevenzione della Corruzione (in corso di completamento), ovvero, il Consigliere in qualità di Responsabile del PPC e Responsabile della Trasparenza, il Presidente e Legale Rappresentante e le coordinatrici, anche nell'ottica di garantire il necessario coordinamento tra i due citati strumenti.

Al fine di migliorare il livello di trasparenza della Fondazione, i singoli Responsabili delle articolazioni interne della stessa, di propria iniziativa, o su indicazioni di collaboratori interni, possono presentare al responsabile della trasparenza proposte di modifica/aggiornamento del presente Programma. Spetta al Responsabile della Trasparenza sottoporre al Consiglio di Amministrazione, per l'approvazione, le proposte di modifica/aggiornamento del presente Programma.

### 3.3 Termini e modalità di adozione del Programma triennale

La Fondazione provvede, secondo le competenze statutarie, all'adozione definitiva del PTTI quale sezione del PPC tenendo conto di eventuali rielaborazioni/modifiche che si rendessero necessarie anche in seguito a contributi pervenuti da portatori di interessi esterni.

L'aggiornamento del presente PTTI è effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.

## 4. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE

### 4.1 Iniziative di comunicazione rivolte all'interno della Fondazione

Entro il mese di aprile 2015 il Responsabile della Trasparenza provvederà a convocare appositi incontri rivolti al personale interno della Fondazione, al fine di illustrare il presente PTTI.

Allo scopo di diffondere e radicare la cultura della trasparenza e della integrità in seno alla Fondazione, entro il mese di aprile 2015 verranno organizzati ulteriori momenti formativi rivolti ai dipendenti, anche in sinergia con i percorsi formativi dedicati previsti nel PPC.

Analoghe iniziative di comunicazione/formazione saranno organizzate in occasione degli aggiornamenti annuali del PTTI.

### 4.2 Iniziative rivolte verso gli stakeholder

Congiuntamente al PPC, il presente PTTI viene comunicato e pubblicato nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Fondazione all'indirizzo

<http://www.montesole.org/index.php/amministrazione-trasparente/>

## 5 PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

### 5.1 Referente per la Trasparenza

In considerazione delle limitate risorse umane presenti nell'organico della Fondazione, la coordinatrice viene nominata Referente della Trasparenza.

Alla Referente, via mail, nelle more della costruzione di una Banca Dati come sopra ricordato, devono essere inviati, dai Responsabili delle singole articolazioni interne della Fondazione, le informazioni ed i dati da pubblicare ai sensi di legge nonché i dati ulteriori individuati dalla Fondazione quali oggetto di pubblicazione.

La Referente della Trasparenza provvede all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e aggiornamento dati nella sezione "Amministrazione trasparente", seguendo le indicazioni del Responsabile della Trasparenza cui compete, ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n.33/2013, il controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione.

### 5.2 Misure organizzative volte ad assicurare regolarità e tempestività dei flussi informativi

Nella pubblicazione dei dati e delle informazioni la Fondazione si attiene alla tempistica prevista dalla normativa vigente.

In mancanza di indicazioni normative circa la scadenza del termine per la pubblicazione, occorre far riferimento alla tempestività della pubblicazione medesima dall'angolo visuale dei portatori di interessi esterni.

In altri termini la pubblicazione deve avvenire in maniera tale da consentire agli stakeholder di poter tutelare, eventualmente, le proprie ragioni nelle Sedi istituzionali competenti mediante il ricorso agli strumenti ed ai mezzi messi a disposizione al riguardo dall'ordinamento giuridico (a titolo esemplificativo, ricorsi giurisdizionali...).

Di norma quindi la pubblicazione dei dati viene effettuata entro 7 giorni dalla data di adozione dell'atto, mentre l'aggiornamento avviene di norma mensilmente.

Va da sé che la pubblicazione deve essere effettuata nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (si vedano ad esempio i commi 4 e 6 dell'art. 4 del D.Lgs.n.33 del 2013).

### 5.3 Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto dell'attività di controllo dell'adempimento da parte del responsabile della trasparenza

Ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n.33/2013, come sopra accennato, compete al Responsabile della Trasparenza provvedere a svolgere "stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte

dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente....omissis...”  
Tale attività viene effettuata mediante controlli a campione periodici e attraverso un monitoraggio che, alla luce delle caratteristiche organizzative e funzionali della Fondazione, e del relativo numero di dipendenti, avviene trimestralmente.

Il Responsabile della Trasparenza ne riferisce al Consiglio di Amministrazione.

Vengono inoltre periodicamente convocate dal Responsabile della Trasparenza riunioni dedicate, cui partecipano, oltre alla Referente della trasparenza, i Responsabili delle articolazioni interne della Fondazione, al fine di verificare lo stato di attuazione del presente Programma, nonché per affrontare l'eventuale insorgere dell'esigenza di adeguamenti connessi e derivanti da sopravvenute normative dedicate. Gli esiti dell'attività di monitoraggio sono riportati nella relazione annuale che il responsabile della trasparenza deve redigere ai sensi del comma 14 dell'art. 1 della Legge n.190/2012.

#### 5.4 Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico

Come sopra ricordato l'art.1, comma 1, del citato D.Lgs. n.33 del 2013 ha fornito una definizione di trasparenza quale “accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”.

Corollario necessario l'introduzione di un nuovo mezzo a disposizione del cittadino, il cd. “Accesso civico” ossia, il “diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati nei casi in cui sia stata omessa la loro obbligatoria pubblicazione”, ben distinto dal diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui alla Legge n. 241 del 1990 (artt. 22 e seguenti), che richiede invece la sussistenza di un interesse concreto, attuale e diretto, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata. Come suggerito anche nella delibera n.50 del 2013 della CIVIT (si veda il punto 4. Accesso civico, pag.16) le funzioni relative all'accesso civico sono delegate, dal Responsabile della Trasparenza, che esercita anche le funzioni di responsabile dell'accesso civico ai sensi del già ricordato art. 7, comma 1, della L.R.n.1/2012, al Referente della Trasparenza.

Gli interessati possono esercitare l'accesso civico mediante l'inoltro di richiesta al soggetto a cui sono delegate le funzioni inerenti l'accesso civico. Nella Sezione “Amministrazione trasparente” sarà reperibile da aprile 2015 l'apposito modulo da compilare online e che perverrà direttamente alla Referente.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 del D.Lgs. n.33/2013, “L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale”.

In caso di mancato o ritardato riscontro, gli interessati possono ricorrere al titolare del potere sostitutivo, ossia al Responsabile della Trasparenza.

Il titolare del potere sostitutivo, effettuata la previa verifica circa la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, provvede tempestivamente, e comunque entro quindici giorni, alla pubblicazione, nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, di quanto richiesto.

Comunica l'avvenuta pubblicazione al richiedente fornendo anche il relativo collegamento ipertestuale.